

il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7092/2018 R.G.A.C., avente ad

OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione di veicoli

TRA

VIGILANZA, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti
Antonio Andrea e Paolo Andrea, presso il cui studio, in Nocera Inferiore, via S. Maria Felicità, n. 24,
elett.te domicilia;

ATTRICE

E

SCOPERA ASS.NI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.
Giorgio Vaiana, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
Napoli, Via Riviera di Chiaia, n. 276;

CONVENUTO

~~Il sottoscritto~~, rapp.to e difeso dall'avv. ~~Antonio~~, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Salerno, Via Amendola, n. 51;

CHIAMATO IN GIUDIZIO

Conclusioni: le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Va anzitutto chiarito che: a) questo giudice è subentrato nel ruolo del precedente istruttore a far data dal 18.11.2020; b) la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 281 *sexies* c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione, ~~l'attrice~~ citava in giudizio la ~~Unipolsai~~ Ass.ni S.p.A., deducendo che in data 21 aprile 2016, alle ore 20:00 circa, in Cava De' Tirreni, viaggiava trasportata a bordo del motociclo Kawasaki TG ~~250~~, di proprietà e condotto da ~~Antonio~~; che detto motociclo veniva "investito dall'autovettura Lancia K ~~125~~, di proprietà di ~~De~~ ~~berti~~ ~~Antonio~~ ~~Die~~, proveniente da via Arcara, si immetteva su Via De Marinis senza arrestarsi al segnale di STOP ivi presente" (pag. 1, atto di citazione); l'attrice lamentava, pertanto, di aver subito lesioni a causa del sinistro descritto e inviava la richiesta risarcitoria nei confronti della ~~Unipolsai~~ Ass.ni "compagnia che al momento del sinistro garantiva per la r.c.a. la circolazione del motociclo Kawasaki TG ~~250~~, sulla quale l'istante era trasportata" (pag. 2, atto di citazione); parte attrice chiedeva, dunque, la condanna della compagnia assicurativa convenuta al risarcimento dei danni patiti ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 (pag. 3, atto di citazione). Con comparsa di costituzione e risposta, la Unipolsai Ass.ni s.p.a. eccepiva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del vettore; l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145, d.lgs. 209/2005; la nullità dell'atto di citazione; rilevava che dall'atto di citazione

emergeva la esclusiva responsabilità del terzo nella produzione dell'evento dannoso, concludendo per il rigetto della domanda e con vittoria di spese.

Si costituiva, in seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio, ~~Luciano~~ ~~Costantini~~, proprietario del motociclo Kawasaki tg ~~12345678~~, chiedendo di essere manlevato dalla ~~Unipol~~ ~~Ass.ni~~ s.p.a. *"in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di risarcimento avanzata da ~~Luciano~~"*.

La domanda non può trovare accoglimento.

In primo luogo, risulta rispettata la condizione di proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, stante l'ottemperanza al disposto di cui ex art. 145, D. Lgs. 209/2005; agli atti, infatti, sono prodotte le richieste stragiudiziali di risarcimento inviate in via telematica alla Compagnia Assicurativa convenuta ricevute in data 7 giugno 2016, nel rispetto del termine di sessanta giorni prima della proposizione della domanda giudiziale di cui al presente giudizio. Inoltre, risultano rispettati i requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dell'art. 148, D. Lgs. 209/2005; con l'ulteriore precisazione che l'onere imposto al danneggiato ben può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, ovvero consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. ord. n. 1699 del 2021, che richiama Cass., n. 22883 del 2007; Cass., n. 10371 del 2008; Cass., n. 14385 del 2019); *ratio* rispettata nel caso in esame, posto che gli elementi appena richiamati risultano comunicati alla Compagnia Assicuratrice convenuta.

Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n.4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento.

L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda, descrivendo la data, l'ora e le modalità del sinistro.

D'altro canto, l'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c. mira a garantire che il convenuto possa adeguatamente difendersi rispetto alle pretese avanzate della controparte; nel caso di specie, parte convenuta ha contestato nel merito la ricostruzione dei fatti delineata dall'attore, dimostrando così di aver potuto conoscere pienamente le pretese attoree e predisporre la propria difesa.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che *"la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 si produce solo quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 3 "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del*

tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati; dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” (si veda Cass., sent. n. 11751 del 2013).

Nella pronuncia richiamata la Suprema Corte ha quindi precisato che l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese; e dunque non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte.

Nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione hanno consentito al convenuto di apprestare la propria linea di difesa, sostenendo difatti l'infondatezza della domanda, e dunque formulando nel merito le proprie osservazioni. Esaurito l'esame relativo alle eccezioni preliminari, è possibile analizzare il merito della controversia.

Parte attrice ha attivato, nel caso di specie, l'azione risarcitoria disciplinata dall'art. 141, D.Lgs. 209/2005 (cod. ass.) sancita in favore del terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, salva l'ipotesi del caso fortuito.

Ebbene l'attrice deduceva, nel proprio atto di citazione, che il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'auto Lancia (*“il conducente del predetto motociclo percorreva via De Marinis con direzione Vietri-Cava allorquando veniva investito dall'autovettura Lancia K TG A² di proprietà di [redacted] che, proveniente da via Arcara, si immetteva su Via De Marinis senza arrestarsi al segnale di STOP ivi presente”*, pag. 1, atto di citazione).

Ne deriva che il danneggiato (terzo trasportato) ha dedotto egli stesso l'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, pretendendo – tuttavia - il risarcimento dall'assicuratore del vettore: in tal caso risulta integrato il caso fortuito in presenza del quale l'art. 141, D.Lgs. 209/2005 esclude l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo trasportato era a bordo al momento del sinistro (impresa assicuratrice convenuta concretamente in giudizio dall'istante nel caso di specie), e pertanto la domanda non può trovare accoglimento (in proposito, Cass., n. 8386 del 2020 *“L'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore è data a condizione che sia individuabile una responsabilità concorrente, anche soltanto presunta, del conducente del veicolo sul quale il*

terzo trasportato viaggiava. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 04147 del 13/02/2019), alla quale il Collegio intende dare seguito, afferma che: «L'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato»).

La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.

Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, nonché della concreta attività esercitata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 7092/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento del danno da circolazione di veicoli, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di ~~Fidelis~~ ~~Ass.ni S.p.A.~~, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 5.456,50 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge, nonché al pagamento, in favore di ~~Fidelis~~ ~~Ass.ni S.p.A.~~, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.268,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ~~Fidelis~~ ~~Ass.ni S.p.A.~~, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Nocera Inferiore, 11 maggio 2022.

Il Giudice
Dr. Stefano Riccio